

Codice A1701B

D.D. 6 maggio 2021, n. 390

D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021. Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Modifiche ed integrazioni all'allegato A della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, in materia di procedimenti. Apertura bando n. 1/2021 - indennizzi per le predazioni. Approva



ATTO DD 390/A1700A/2021

DEL 06/05/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021. Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Modifiche ed integrazioni all'allegato A della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, in materia di procedimenti. Apertura bando n. 1/2021 – indennizzi per le predazioni. Approvazione istruzioni operative.

Vista la D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021 con la quale sono state approvate le disposizioni, per il sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, dando mandato alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della deliberazione.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021: "Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese".

Considerata la necessità di approvare le istruzioni operative relative alla deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato con il Reg. (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Richiamato che:

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore regionale

per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 5 della legge regionale 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto:

della convenzione (approvata con DD n. 289 del 14/05/2020) stipulata con ARPEA in data 28/05/2020 (rep. n. 99 del 11/06/2020) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

che con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata, e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 29 luglio 2020 (nota ARPEA n. 5957 del 29 luglio 2020);

considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso il processo di cui al presente provvedimento;

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "Fondo Cosman e zootecnia" al quale afferiscono i fondi necessari per l'erogazione dei contributi relativi "Intervento ZOOCT04"- L.R. 70/96 "Piano di difesa del bestiame dalle predazioni da canidi (regime de minimis).

Dato atto che, il Programma di aiuto in regime "de minimis" (Reg. UE 1408/2013), è stato inserito dalla Direzione Agricoltura nella sezione Gestione Catalogo del SIAN ottenendo il "Codice Univoco Interno dell'Aiuto" SIAN-CAR 1002560.

Considerato che con la DD 327 del 14 aprile 2021 sono stati impegnati e liquidati ad ARPEA, per l'attuazione del programma in oggetto, fondi regionali per un importo complessivo di euro 300.000,00.

Stabilito che con successivo provvedimento si autorizzerà l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, all'erogazione del contributo regionale fino ad un massimo di € 300.000,00 agli allevatori regionali che verranno individuati con successiva determinazione dirigenziale del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, per il sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia, la presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165,
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28/7/2008, n. 23,
- vista la legge regionale n. 14/2014,
- vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020 - 2022" della Regione Piemonte,
- vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000,
- Attestata regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

determina

- di approvare le istruzioni operative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico, previsti dalle disposizioni a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese, approvate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 19-3033 del 26 marzo 2021;

- di approvare gli allegati 1 e 2 costituenti il bando con le condizioni per la presentazione e le istruzioni applicative per le domande di aiuto e la tabella degli indennizzi, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che per l'attuazione del suddetto programma viene previsto un contributo regionale fino ad un massimo di euro 300.000,00;

- di precisare che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato con il Reg. (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate né comunicate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione: <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Mario Ventrella per Paolo Balocco

Allegato

ISTRUZIONI OPERATIVE

- 1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio della Regione Piemonte, iscritti all'Anagrafe Agricola regionale che hanno subito predazioni nel periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021.
- 2) Allevatore: detentore dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
- 3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Finanziamenti, contributi e certificazioni" alla voce Aiuti di stato, contributi regionali e indennizzi (NEMBO)", entro il **30 giugno 2021**, per:
 - l'indennizzo dei capi predati nel periodo che intercorre dal **01/06/2020 al 31/05/2021**.

- 4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.
- 5) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto dovranno presentare idonea certificazione del Veterinario ASL. Qualora il Veterinario ASL non possa procedere al sopralluogo nei tempi previsti, sarà possibile presentare documentazione attestante l'invio all'ASL competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione e documentazione relativa alla predazione (autocertificazione e rilievi fotografici).

Per le specie zootecniche, di cui sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio; l'attestazione, rilasciata dal Veterinario ASL, dovrà riportare il numero dei capi dispersi ed il loro codice di iscrizione nella banca dati nazionale.

- 6) Il beneficiario non può avvalersi di coperture assicurative per questa tipologia di danno e quindi non può aver ottenuto rimborsi per gli eventi predatori di cui alla certificazione del veterinario ASL allegata alla domanda.
- 7) Gli indennizzi del presente bando non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.
- 8) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto devono obbligatoriamente aver messo in atto almeno un sistema di difesa di cui all'art 8 dell'allegato 1 alla DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Sono considerati sistemi di prevenzione anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, il ricovero notturno in stalla e la sorveglianza diretta; deve essere inoltre stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto.
- 9) Per tutte le specie l'indennizzo dei danni diretti è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato o disperso, facendo riferimento alla tabella, di cui all'allegato 2, redatta sulla base dei valori indicati da ISMEA o dalla Camera di Commercio di Cuneo.
- 10) L'indennizzo, di cui al punto precedente, è aumentato del 15 per cento qualora l'animale sia gravido e tale circostanza sia stata riportata sul verbale dell'ASL.
- 11) E' riconosciuto l'indennizzo dei danni indiretti nel seguente modo:
 - a) l'80% delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate per gli animali feriti al netto dell'IVA, fino ad un massimo pari al valore del capo stesso. Le spese di cui sopra

saranno riconosciute se effettuate entro un mese dall'evento predatorio che ha causato il ferimento.

- b) Il 50% delle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dei capi stabilito con il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2486 del 6 marzo 2020 e s.m.i..
- c) un indennizzo forfettario per il risarcimento delle perdite di produzione secondo quanto previsto dall'art. 4 della DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021.

Le spese sostenute dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida a fini fiscali) devono essere direttamente connesse con l'evento predatorio:

- le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se nella fattura, è affermato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione;
- le spese per la rimozione e lo smaltimento potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura che dovrà riportare il codice di iscrizione nella banca dati nazionale degli animali raccolti.

12) Le perdite arrecate al patrimonio zootecnico non sono risarcibili nei seguenti casi:

- nel verbale di accertamento della predazione il danno da grande carnivoro (lupo/canide) risulta dubbia, esclusa o inverificabile;
- danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui all'art 8 della DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- i danni non certificati dal veterinario ASL;
- i rimborsi per animali feriti e dispersi a seguito dell'evento predatorio non indicati nel verbale ASL;
- le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate nel periodo 01/06/2020 – 31/05/2021.

13) Nel caso di predazioni da orso l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- apiario censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 8 della DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021 secondo quanto previsto dal punto 1.2.1.5 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da altra Autorità designata, sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di arnie (suddivise in arnie per famiglia o per nucleo) danneggiate e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo 01/06/2020 – 31/05/2021.
- Areale di applicazione: Provincia del Verbano Cusio Ossola

14) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame (minimo 2) devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

15) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche", che provvederà inoltre a calcolare l'eventuale riduzione dell'importo nel caso di superamento del budget che per il 2021 è pari a 300.000,00 euro. Lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà l'elenco dei beneficiari con gli importi ammissibili.

16) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710C "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" che controllerà la sussistenza ed eventualmente l'entità del diritto all'aiuto in forma de minimis. Il Settore A1710C potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo in situ, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate in domanda. I controlli in situ dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. Al termine della fase istruttoria il Settore A1710C produrrà l'elenco di liquidazione.

17) Il Settore A1701B "Produzioni Agrarie Zootecniche", approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione dell'aiuto in regime de minimis tramite l'ARPEA.

18) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento di istruttoria.

19) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato si fa riferimento all'allegato 1 della DGR n. 19-3033 del 26 marzo 2021.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIRETTO

Per tutte le specie: l'attribuzione del valore economico di un capo sulla base delle tabelle di riferimento, viene fatta sulla base dei dati comunicati dall'allevatore (o dal suo rappresentante) al verbalizzante in sede di accertamento, e dalla documentazione presentata anche successivamente, a corredo dell'istanza di indennizzo.

E' onere dell'allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, allegare alla domanda di indennizzo la documentazione relativa all'iscrizione al Libro Genealogico.

In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e della relativa documentazione allegata all'istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile per la categoria di appartenenza.

BOVINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale BDN). Sono esclusi i vitelli non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti.

OVI-CAPRINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Libro Genealogico, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;
- Per ovini e caprini meticcii l'indennizzo è pari al valore per la medesima fascia di età riferito ai capi non iscritti a L.G.
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;

EQUINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono anche essere privi di microchip, debbono comunque risultare iscritti all'anagrafe equina.
- per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l'allevatore deve documentare l'avvenuta denuncia di nascita;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Libro Genealogico, deve essere prodotta a cura dell'interessato la certificazione relativa rilasciata dall'Ente Selezionatore di appartenenza;

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI)

Di seguito sono riportati i valori forfettari – avendo come riferimento le tabelle ISMEA – riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei capi appartenenti alle principali razze e categorie di animali da reddito presenti in Piemonte, con particolare riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di predazione).

TIPOLOGIA DI ANIMALE PREDATO	CATEGORIA	ISCRITTI L.G.	NON ISCRITTI L.G.
BOVINI DA LATTE, DUPLICE ATTIVITÀ O METICCI	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 500,00	€ 400,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 650,00	€ 520,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 800,00	€ 640,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 1.250,00	€ 1.000,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 1.300,00	€ 1.040,00
BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE E ALTRE RAZZE DA CARNE	Vitello/a (0 - 3 mesi)	€ 900,00	€ 720,00
	Vitello/a (3 - 6 mesi)	€ 1.150,00	€ 920,00
	Vitello (6 - 12 mesi)	€ 2.500,00	€ 2.000,00
	Vitella (6 - 12 mesi)	€ 1.700,00	€ 1.360,00
	Bovina (oltre i 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
	Toro (oltre 12 mesi)	€ 2.200,00	€ 1.760,00
OVINI	Agnello/a (0 - 3 mesi)	€ 80,00	€ 65,00
	Agnello (3 - 6 mesi)	€ 110,00	€ 90,00
	Agnello (6 -12 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Agnella (3 - 7 mesi)	€ 110,00	€ 88,00
	Pecora (oltre 7 mesi)	€ 200,00	€ 160,00
	Ariete (12 - 24 mesi)	€ 225,00	€ 180,00
	Ariete (oltre 24 mesi)	€ 175,00	€ 140,00
CAPRINI	Capretto/a 0 – 3 mesi	€ 80,00	€ 65,00
	Capretto 3 – 12 mesi	€ 400,00	€ 320,00
	Capretta (3-7 mesi)	€ 280,00	€ 224,00
	Capra (oltre 7 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
	Becco (12-24 mesi)	€ 600,00	€ 480,00
	Becco (oltre 24 mesi)	€ 450,00	€ 360,00
EQUINI	Puledri/e (0-6mesi)	€ 600,00	€ 500,00
	Puledri/e (6-12 mesi)	€ 1.500,00	€ 800,00
	Puledri/e (12 - 24 mesi)	€ 1.800,00	€ 1.000,00
	Puledri/e (24 - 36 mesi)	€ 2.500,00	€ 1.300,00
	Cavalla 3 – 10 anni	€ 3.300,00	€ 1.800,00
	Cavallo 3 – 10 anni	€ 7.000,00	€ 2.000,00
	Cavalla oltre 10 anni	€ 2.650,00	€ 1.450,00
	Cavallo oltre 10 anni	€ 5.600,00	€ 1.600,00
ASINI	Puledro/a (0-12 mesi)	€ 500,00	€ 250,00
	Puledro/a (12 - 24 mesi)	€ 700,00	€ 450,00
	Asino/a (oltre 24 mesi)	€ 1.000,00	€ 600,00
ALTRE SPECIE DI INTERESSE ZOOTECNICO	QUALSIASI ETA'	€ 250,00	
AVICUNICOLI	QUALSIASI ETA'	€ 10,00	
API	FAMIGLIA DI API (10/12 TELAI)	€ 300,00	
	NUCLEO DI API (5/6 TELAI)	€ 150,00	